



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 18 – 16 ottobre 2020

Riunione del giorno 7 ottobre 2020

13.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig.ra Carmela CANNELLA - n.q. di Presidente p.t. ASD POMPEI VOLLEY**
- **ASD POMPEI VOLLEY in persona del Presidente p.t.**

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente estensore
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento R.G. N. 82.19.20 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig.ra Carmela CANNELLA:** *“nella sua qualità di Presidente e Legale rapp.te pt. ASD POMPEI VOLLEY, per aver effettuato in data 14.2.2020 il primo tesseramento di atleta di minore età P. V. A., con modulo di primo tesseramento (Modulo F stagione 2019/2020), privo della sottoscrizione del genitore esercente la potestà sulla minore, in violazione delle norme di cui agli artt. 24 comma 2 RAT e della disposizione di cui alla Guida Pratica (STAGIONE AGONISTICA 2019/2020 GUIDA PRATICA, CIRCOLARE DI ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI FEDERALI) nella parte in cui dispone “ATLETI MINORI - La richiesta di primo tesseramento, prestito, per un campionato, trasferimento, relativa ad atleti minorenni deve essere obbligatoriamente sottoscritta, sul relativo modulo, anche da chi ne esercita la potestà genitoriale. Tale sottoscrizione è condizione determinante per l'omologa”*

- **ASD POMPEI VOLLEY:** *“in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Cannella Carmela, per responsabilità diretta ex art 76 comma 2) Regolamento Giurisdizionale vigente per il fatto compiuto dal proprio Presidente, come sopra rubricato.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 07 Ottobre 2019



dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente personalmente la Sig.ra Carmela Cannella, la quale, confermando la propria rinuncia alla difesa tecnica, rilasciava spontanee dichiarazioni. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dagli incolpati;
- Udite le spontanee dichiarazioni degli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 03 Marzo 2020, Prot. Tess. 000340/20, inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva evidenziato che il genitore dell'atleta *P. V. A.* aveva fatto pervenire una comunicazione con la quale richiedeva una verifica della sottoscrizione del Modulo "F" di primo tesseramento alla società Asd Pompei Volley, affermando di non aver mai sottoscritto alcun modulo in favore del predetto sodalizio in qualità di genitore.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 14 Febbraio 2020, il primo tesseramento *on line* della suddetta atleta, in assenza di sottoscrizione del modulo "F" da parte dei genitori dell'atleta minore, deliberava di revocare il primo tesseramento dell'atleta *P. V. A.* alla società ASD Pompei Volley, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Gli incolpati facevano pervenire memorie nelle quali evidenziavano, nella sostanza, che il tesseramento dell'atleta era stato in effetti richiesto e confermato dalla madre dell'atleta stessa che sottoscriveva anche un modulo di iscrizione all'associazione confermato, successivamente, anche dal padre ma, successivamente, nessuno dei genitori si era in effetti presentato per la sottoscrizione del modulo "F".

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva, comunque, documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati.

La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le memorie inoltrate dagli incolpati, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e la condotta contestata,



sostanzialmente ammessa dagli incolpati, sia stata comunque assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Infatti, gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento il preventivo obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti e dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minori, sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

È opportuno precisare, sempre sulla base della normativa federale vigente, in tema di tesseramento *on line*, che la sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta e dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minorenni, deve essere raccolta preventivamente, a sua esclusiva cura ed onere, da parte del presidente del sodalizio che intende effettuare il tesseramento.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la vicenda che ci occupa, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Il Tribunale, comunque, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, per quanto documentato ed emerso dagli atti del procedimento, che la richiesta di revoca del tesseramento è pervenuta direttamente dalla Presidente della Società appena venuta a conoscenza che la minore non avrebbe più frequentato la società o praticato presso la stessa lo sport della Pallavolo.

Tali circostanze, in presenza dell'accertata violazione delle suddette norme, possono solo giustificare l'adozione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della tesserata Carmela Cannella n.q. di Presidente p.t. della ASD Pompei Volley la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 1 (uno). Delibera altresì di infliggere a carico del sodalizio ASD Pompei Volley in persona del Presidente p.t. la sanzione della multa di €. 100,00 (cento/00).

Roma, 16 ottobre 2020

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 ottobre 2020